

IL DIRIGENTE

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, comma 78, prevedeva la modifica delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 per la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P., con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali;

Viste la legge 23.12.1996, n. 662 e la legge 23.12.1998, n. 448, che hanno modificato ed integrato le norme sopracitate;

Visto l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Gili Carlo ed Ottaviani Maria Luisa, in qualità di proprietari di immobile costruito su area in diritto di proprietà nel 2 Comparto PEEP, in data 20.04.2006 prot. n. 4517;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 18.12.1979 rep. 170358, registrato a Rimini in data 29.01.1980 n. 865 e trascritto a Rimini in data 07.02.1980 art. 969 con il quale il Comune di Cattolica cedeva in diritto di proprietà alla Cooperativa Valbruna l'area interessata;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 07.03.1984 rep. 177636, registrato a Rimini in data 27.03.1984 n. 1926, trascritto a Rimini in data 04.04.1984 art. 2988, con il quale la Cooperativa Valbruna assegnava ai sigg.ri Gili Carlo ed Ottaviani Maria Luisa l'area distinta al NCT foglio 4 mappale 2521, con sovrastante porzione di fabbricato composto di alloggio unifamiliare da terra a cielo, di piano seminterrato (garage e ripostigli), piano terra rialzato (soggiorno pranzo e cucina), piano primo (due camere, ripostiglio e

bagno) e piano sottotetto (sgombero), attualmente identificato al N.C.E.U. al foglio 4 mappale 2521 sub 1 e 2;

Richiamato l'art. 7.3 della convenzione originaria, che così recita:

"Decorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario può vendere l'alloggio a chiunque o costituire su di esso diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella presente convenzione, rivalutato sulla base delle variazioni dei prezzi all'ingrosso calcolate dall'ISTAT";

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 7.356,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dai proprietari dell'immobile per la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con il versamento del conguaglio deve ritenersi risolta la convenzione originaria di cessione del diritto di proprietà, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accom= pagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Preso atto che sono trascorsi oltre 20 anni dal rilascio del certificato di abitabilità per l'immobile in oggetto, in data 08.11.1983 n.57;

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie (o proprietà), rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 46 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali sull'area in diritto di piena proprietà nel 2 Comparto P.E.E.P., distinta al NCT del Comune di Cattolica foglio 4 mappale 2521, assegnata ai sigg.ri Gili Carlo ed Ottaviani Maria Luisa con la proprietà del fabbricato costruito sulla medesima area, distinto al NCEU del Comune di Cattolica F. 4 mappale 2521 sub 1 e 2, ai seguenti patti e condizioni;

- il corrispettivo di tale trasformazione è stabilito in Euro 7.356,00(settemilatrecentocinquantasei/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso

la Tesoreria Comunale, UNICREDIT BANCA Spa. Agenzia di Cattolica

- Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della

presente determina :

- accertamento n. 574 04 sul cap. 700.00/2001 per euro 1.406,33;

- accertamento n. 428 02 01 sul cap. 860.000/2002 per euro
4.198,82;

- accertamento n. 473 02 sul cap. 830.000/2005 per euro 1.750,85;

- la decadenza di ogni vincolo e prescrizione in adempimento
dell'art. 7.3 della originaria convenzione stipulata dal Notaio
dott. Bevilacqua Mario in data 18.12.1979 rep. 170358, così come
previsto dalla Legge 448/98;

- la risoluzione, per quanto attiene all'area in oggetto, al NCT del
Comune di Cattolica F. 4 mappale 2521, della convenzione originaria
stipulata dal Notaio dott. Bevilacqua in data 18.12.1979 rep.
170358, con tutte le clausole in essa contenute, così come
richiamato nell'atto di cessione del Notaio dott. Bevilacqua in
data 07.03.1984 rep. 177636;

- il consolidamento in capo ai proprietari della piena proprietà
libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune
future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da
parte del Comune;

2) - di individuare nel geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione.